



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato, da ultimo, con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021.

Adottata dal Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2010 e modificata, da ultimo, in data 16 giugno 2022

INDICE

1. Premessa	3
2. Definizioni	3
3. Identificazione delle Parti Correlate	7
3.1 Istituzione del Registro delle Parti Correlate	7
3.2 Aggiornamento del Registro delle Parti Correlate	8
4. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate	8
5. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate	9
6. Operazioni di Minore Rilevanza	10
6.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza	10
6.2 Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza	10
7. Operazioni di Maggiore Rilevanza	11
7.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	11
7.2 Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	11
8. Presidi equivalenti	12
9. Operazioni compiute per il tramite di società controllate	13
10. Delibere - quadro	14
11. Operazioni Esenti	15
11-bis. Flussi informativi e verifica dell'applicazione delle esenzioni	15
12. Rendicontazione delle Operazioni con Parti Correlate	16
13. Modifiche della Procedura	16
14. Coordinamento con le procedure del Dirigente Preposto	17
15. Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate	17
Allegato 1: Dichiarazione di Correlazione	
Allegato 2: Report OPC non Esente	
Allegato 3: Report OPC (Non Infragrupo) di Maggiore Rilevanza Ordinaria e a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard	
Allegato 4: Report OPC (Non Infragrupo) di Minore Rilevanza o di Importo Esiguo Ordinaria e a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard	
Allegato 5: Appendice al Regolamento Consob (Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i Principi Contabili Internazionali).	
Allegato 6: Estratto Regolamento Consob Operazioni di Maggiore Rilevanza	

1. Premessa

La presente procedura (“**Procedura**”) è stata approvata, ai sensi dell’art. 2391-*bis* del codice civile e dell’art. 4, commi 1 e 3, del “*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*” adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) (il “**Regolamento Consob OPC**”), dal Consiglio di Amministrazione di Impregilo (ora Webuild) S.p.A. (“**Webuild**” o la “**Società**”) in data 30 novembre 2010 e modificata, da ultimo, in data 16 giugno 2022, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell’art., 4 commi 4 e 6, del Regolamento Consob OPC.

La Procedura è redatta in applicazione e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, oltre che delle comunicazioni interpretative di Consob, con particolare riguardo a:

- Art. 2391 bis del codice civile;
- Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 “Regolamento Operazioni con Parti Correlate”;
- Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010;
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010;
- Delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017 (rettificata dalla Delibera Consob n. 20250 del 28 dicembre 2017);
- Delibera Consob n. 19974 del 27 aprile 2017;
- Delibera Consob n. 21396 del 10 giugno 2020;
- Delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020;
- Delibera Consob n. 22144 del 22 dicembre 2021;
- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**Testo Unico Finanza**” o “**TUF**”);
- Comunicazioni, documenti di consultazione, note, studi e approfondimenti Consob e Assonime.

La Procedura definisce le regole e i principi ai quali la Società si attiene nel compimento di Operazioni con Parti Correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate, a tutela della trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale di tali Operazioni.

La Procedura vale, inoltre, quale istruzione impartita da Webuild S.p.A. a tutte le società da essa controllate ex art. 114, comma 2, del TUF. Essa configura componente essenziale del sistema di controllo interno del Gruppo Webuild e del Modello Organizzativo della Società ex D.Lgs. n. 231/2001, ferma restando l’applicazione degli specifici schemi di controllo e connessi flussi informativi.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Procedura, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

2. Definizioni

2.1 Ai fini della Procedura, valgono le seguenti definizioni:

- (a) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del Testo Unico Finanza e altresì riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate di tempo in tempo vigente.
- (b) “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato OPC**”: il Comitato di cui al successivo art. 4.
- (c) “**Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura,

entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti o praticate a soggetti con cui Webuild (o sue controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

- (d) **“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”** o **“DRS”**: ai sensi dei Principi Contabili Internazionali (IAS 24, par. 9), i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.
- (e) **“Dirigente Preposto”**: il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, ai sensi dell’art. 154 bis del Testo Unico Finanza.
- (f) **“Esperto Indipendente”**: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell’incarico conferito e che non abbia alcun conflitto di interesse con l’Operazione oggetto di esame. L’indipendenza è valutata dal soggetto che conferisce l’incarico preventivamente avendo riguardo, in particolare, alla sussistenza di eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l’esperto e : (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società.
- (g) **“Gruppo”**: la Società e le entità soggette al controllo della Società ai sensi di quanto previsto dai Principi Contabili Internazionali.
- (h) **“Interessi Significativi”**: ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del Regolamento Consob OPC e dal successivo art. 11 della presente Procedura, si intendono tali quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale di una Parte Correlata con le controllate o collegate della Società che siano coinvolte in una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società e/o della sua controllata o collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Si considerano in ogni caso sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche sia della Società che della controllata o collegata e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti in misura significativa dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata; (ii) sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione, direttamente o indirettamente, detenuta nella Società dalla predetta Parte Correlata. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, la partecipazione diretta è ponderata per la totalità, mentre quella indiretta è ponderata secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata.
- (i) **“Manager”**: I responsabili di business unit/funzioni centrali/aree operative della Società.
- (j) **“Operazione/i con Parte/i Correlata/e”** ovvero **“Operazione/i”** oppure **“OPC”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni dalla Società a una o più Parti Correlate, o

viceversa, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Ai fini della presente Procedura non si considerano Operazioni con Parti Correlate gli accordi associativi per la partecipazione della Società e/o del Gruppo unitamente ad una o più Parti Correlate a gare per la realizzazione di grandi opere (costruzione, impiantistica, concessione). Si considerano comunque Operazioni con Parti Correlate: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (in relazione a tale punto, si veda art. 11.1, lettera c, della presente Procedura).

- (k) **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni di importo non superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione), in ragione d'anno, per singola Operazione conclusa con una Parte Correlata persona giuridica, ovvero per più Operazioni concluse con una medesima Parte Correlata persona giuridica che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario. In caso di Operazioni con dirigenti con responsabilità strategiche o loro stretti familiari, secondo le definizioni di cui ai Principi Contabili Internazionali, si considerano di importo esiguo le operazioni di valore non superiore a euro 250.000,00 in ragione d'anno;
- (l) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Consob OPC, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste.
- (m) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- (n) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o del Gruppo. Segnatamente:
- (i) ai fini dell'applicazione della presente Procedura si considerano, in particolare, Operazioni Ordinarie, quelle Operazioni con Parti Correlate (anche qualora incorporate in accordi associativi) propedeutiche alla partecipazione a gare per la realizzazione di grandi opere ovvero quelle esecutive realizzate a seguito dell'aggiudicazione delle stesse e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l'affidamento di appalti, subappalti e contratti di fornitura in opera;
 - l'affidamento di incarichi di progettazione;
 - l'affidamento di servizi relativi alle attività di costruzione, impiantistica e concessione;
 - l'ottenimento o la prestazione delle garanzie connesse alla partecipazione alle gare e all'esecuzione dei contratti in caso di aggiudicazione;
 - le polizze assicurative connesse all'esecuzione dei contratti;
 - le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con consorzi e società consortili effettuate ai sensi dei rispettivi statuti;
- (ii) ai fini della qualificazione di un'Operazione come “operazione ordinaria” si tiene conto delle comunicazioni interpretative di Consob in relazione al Regolamento Consob OPC, in

particolare per valutare se una operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa si prenderanno in considerazione i seguenti elementi:

- oggetto dell'Operazione;
- ricorrenza del tipo di Operazione nell'ambito dell'attività della Società;
- dimensione dell'Operazione;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- natura della controparte;
- momento di approvazione e di perfezionamento dell'Operazione;

- (o) **“Operazioni compiute per il tramite di società controllate”**: le Operazioni effettuate dalle società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, del codice civile, con Parti Correlate a quest'ultima, le quali – in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società – siano sottoposte al preventivo esame ovvero alla preventiva approvazione della Società.
- (p) **“Operazioni Esenti”**: le Operazioni con Parti Correlate alle quali non si applica la presente Procedura, in ragione della sussistenza delle circostanze riportate al paragrafo 11 della Procedura medesima.
- (q) **“Parte Correlata/Parti Correlate”**: le persone/entità definite come tali dai Principi Contabili Internazionali (come riportate anche nell'Appendice al Regolamento Consob OPC, Allegato sub 5 alla presente Procedura per pronto riferimento).
- (r) **“Presidi Equivalenti”**: i presidi indicati nel successivo art. 8 da adottare qualora, in relazione a una determinata Operazione, due o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate siano controparte dell'Operazione o sue Parti Correlate.
- (s) **“Principi Contabili Internazionali”**: i principi contabili adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e richiamati nel Regolamento Consob OPC.
- (t) **“Registro delle Parti Correlate”** o **“Registro”**: il registro istituito dalla Società, ai sensi del Regolamento Consob OPC, per soddisfare la necessità di censimento e identificazione delle Parti Correlate della Società stessa. La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono disciplinate, oltre che dall'art. 3 della presente Procedura, da un'apposita procedura operativa.
- (u) **“Team Interfunzionale OPC”**: struttura interfunzionale presieduta dal Chief Financial Officer e composta, oltre che dal medesimo, dai Responsabili delle funzioni Accounting Compliance, Controlling and Accounting e Corporate Affairs con funzioni di assistenza e supporto ai Manager in relazione ai casi dubbi relativi, in particolare, alla individuazione di una Parte Correlata o di un'Operazione con Parte Correlata, alla classificazione di un'operazione come di Minore o Maggiore Rilevanza e all'applicazione dei casi di esenzione di cui all'art. 11 della presente Procedura. Nei casi di particolare complessità che necessitino dell'intervento del Comitato OPC,

il Responsabile Corporate Affairs, su indicazioni del CFO e sentito il Dirigente Preposto, provvede ad informare il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai fini delle connesse valutazioni e azioni.

Il Team Interfunzionale OPC è, inoltre, destinatario dell'informativa di cui agli Allegati 2 e 3 della presente Procedura.

- 2.2 Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
- 2.3 L'interpretazione delle definizioni è compiuta facendo riferimento al complesso dei Principi Contabili Internazionali.
- 2.4 I termini non specificamente definiti nella Procedura, avranno il significato attribuito nel Regolamento Consob OPC.

3. Identificazione delle Parti Correlate

3.1 Istituzione del Registro delle Parti Correlate

- 3.1.1 Ai fini della Procedura, la Società istituisce un Registro delle Parti Correlate, implementato su supporto informatico ed aggiornato secondo le previsioni del presente art. 3 (oltre che di un'apposita procedura operativa interna). Il Registro è disponibile presso l'Accounting Compliance (accessibile tramite sistema contabile di Gruppo), nonché, in estratto, sul portale intranet della Società.
- 3.1.2 L'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate viene effettuato a cura dell'Accounting Compliance, ogniqualvolta sia ritenuto necessario sulla base delle informazioni di volta in volta rese disponibili e raccolte dalla Società tramite le funzioni competenti ai sensi del successivo art. 3.1.3. ovvero comunicate alla stessa dagli interessati, al fine di aggiornare quelle rese in precedenza. Con periodicità almeno semestrale, viene altresì effettuata, dalla funzione Accounting Compliance, una verifica sulla completezza e correttezza delle informazioni contenute nel Registro, anche con riguardo a criteri e metodologie adottate in relazione alla sua predisposizione e aggiornamento, con il coinvolgimento delle funzioni competenti.
- 3.1.3 Ai fini dell'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, i soggetti qualificabili come Parti Correlate e le funzioni competenti delle società del Gruppo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Accounting Compliance e alla funzione Corporate Affairs (quest'ultima per quanto attiene ai DRS, anche della controllante, e alle persone fisiche che controllano, anche congiuntamente, la Società) le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata. Ciascun soggetto interessato viene tempestivamente informato dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Parti Correlate, nonché dell'eventuale successiva cancellazione.
- 3.1.4 Il Registro delle Parti Correlate, di volta in volta aggiornato, è a disposizione del personale autorizzato, sia della Società, sia delle altre società del Gruppo, e dalle stesse utilizzato, secondo quanto previsto dalle procedure operative interne, per la verifica della sussistenza di un'Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della Procedura.
- 3.1.5 Il Comitato OPC vigila sul corretto aggiornamento del Registro anche mediante appositi interventi di *audit* periodici, condotti con l'ausilio della funzione Internal Audit della Società.

3.2 Aggiornamento del Registro delle Parti Correlate

- 3.2.1 L'Accounting Compliance, sulla base delle informazioni al medesimo disponibili e con il supporto della funzione Corporate Affairs (per quanto attiene ai DRS, anche della controllante, e alle persone fisiche che controllano, anche congiuntamente la Società) e delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo (per quanto attiene alle società controllate/collegate), provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate, anche in forza delle indicazioni eventualmente fornite dal Consiglio di Amministrazione.
- 3.2.2 Per quanto attiene ai DRS, anche della controllante, e alle persone fisiche che controllano, anche congiuntamente, la Società, la funzione Corporate Affairs richiede la comunicazione, mediante invio della dichiarazione di correlazione di cui all'**Allegato 1** alla presente Procedura (la "**Dichiarazione di Correlazione**"), dei dati concernenti: (i) gli stretti familiari (come definiti dai Principi Contabili Internazionali), (ii) le entità nelle quali un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società o un suo stretto familiare esercita il controllo, anche congiunto nonché – per le sole persone fisiche che controllino, anche congiuntamente, la Società - i dati delle entità (e relative controllate) sulle quali esse stesse o i relativi stretti familiari esercitano un'influenza notevole ovvero nelle quali sono dirigenti con responsabilità strategiche (se l'incarico di dirigente con responsabilità strategiche è assunto in una entità che controlla altre entità, sono indicate anche queste ultime).
- 3.2.3 La funzione Corporate Affairs verifica la ricezione di tutte le Dichiarazioni di Correlazione debitamente compilate e firmate e l'Accounting Compliance procede all'iscrizione delle Parti Correlate nel Registro.
- 3.2.4 Nel caso in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa, il Team Interfunzionale OPC può segnalare il tema al Comitato OPC il quale – ove ritenuto necessario – può a sua volta avvalersi dell'ausilio di un Esperto Indipendente.

4. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato OPC, composto da tre Amministratori Indipendenti di cui uno tratto dalla lista di minoranza (ove nominato).
- 4.2 Il Comitato OPC elegge tra i suoi componenti il Presidente e individua altresì quale dei suoi componenti è chiamato a svolgere le funzioni del Presidente, anche per singole riunioni, per il caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 4.3 I componenti del Comitato OPC restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
- 4.4 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato OPC sia controparte di una determinata Operazione con la Società o sia Parte Correlata di tale controparte, troveranno applicazione i Presidi Equivalenti di cui al successivo art. 8.
- 4.5 La disciplina di cui al precedente art. 4.4 (e al successivo art. 8) troverà altresì applicazione nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più dei componenti del Comitato OPC e sino alla sua/loro sostituzione con altro/i Amministratore/i Indipendente/i.

- 4.6 Il Comitato OPC, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti ed anche per singole riunioni, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni e gli altri compiti previsti nel presente art. 4 della Procedura.
- 4.7 Il Comitato OPC si riunisce ogniqualvolta venga convocato dal suo Presidente. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'indicazione delle materie da trattare, viene inviato dalla funzione Corporate Affairs su indicazione e per conto del Presidente, di regola almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo e-mail. In casi di urgenza, le riunioni potranno tenersi anche in assenza del suddetto preavviso di tre giorni e la convocazione potrà essere effettuata anche per via telefonica. Le riunioni del Comitato sono in ogni caso valide anche senza convocazione formale, qualora intervengano tutti i suoi componenti. La convocazione delle riunioni del Comitato OPC può avvenire anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o di un altro Amministratore Indipendente, oltre che del Consiglio di Amministrazione stesso, del Collegio Sindacale o del Comitato Esecutivo, quest'ultimo ove istituito e munito dei necessari poteri.
- 4.8 Le riunioni del Comitato OPC possono tenersi anche mediante collegamento audio o video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso la relativa documentazione. Alle riunioni di Comitato OPC partecipa il Collegio Sindacale. Il Presidente può inoltre di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato OPC altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato OPC stesso.
- 4.9 Per la validità delle riunioni del Comitato OPC è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato OPC delibera a maggioranza dei componenti in carica.
- 4.10 Le riunioni del Comitato OPC risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati a cura della funzione Corporate Affairs in ordine cronologico.

5. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 5.1 Prima di dare avvio a una determinata operazione o di provvedere alla modifica dei termini di un'operazione già approvata, i Manager/funzioni competenti verificano, tramite consultazione del Registro delle Parti Correlate, se la controparte costituisca o meno una Parte Correlata.
- 5.2 Ove venga riscontrato dal Manager/funzione competente – anche con l'ausilio del Team Interfunzionale OPC, in caso di dubbio – che l'operazione stessa:
- (i) ha quale controparte (o controparti potenziali) soggetti identificati come Parti Correlate;
 - (ii) non costituisce esecuzione di una delibera-quadro ai sensi del successivo art. 10;
 - (iii) non rientra in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 11;

il Manager/funzione competente si astiene dal dare avvio all'istruttoria e/o alla trattativa e/o dal compiere l'Operazione e dà tempestiva informazione scritta della medesima (a mezzo di *report* redatto secondo i contenuti dell'**Allegato 2 "Report OPC non Esente"** della Procedura) al Team Interfunzionale OPC.

La funzione Corporate Affairs provvederà, a propria volta, a dare notizia dell'Operazione in esame al Dirigente Preposto e al Presidente del Comitato OPC.

6. Operazioni di Minore Rilevanza

6.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza

- 6.1.1 Il Comitato OPC, sulla base del report redatto secondo l'Allegato 2 della Procedura contenente tutti i principali elementi dell'Operazione di Minore Rilevanza che si intende compiere e delle ulteriori informazioni fornite dal Manager/funzione competente, anche per il tramite della funzione Corporate Affairs, esprime – in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito – un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.
- 6.1.2 Qualora il Comitato OPC lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta. Il Comitato OPC verifica preventivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a tali esperti tenendo conto di quanto al riguardo previsto nella Procedura e nel Regolamento Consob OPC. La Società ha ritenuto di non avvalersi della possibilità di definire un ammontare massimo di spesa, riferito a ciascuna Operazione, per i servizi resi dagli Esperti Indipendenti.

6.2 Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

- 6.2.1 L'organo competente a deliberare approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato OPC e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere, avente almeno i contenuti di cui all'Allegato 2. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza di un organo delegato e il Comitato OPC esprima un parere non vincolante negativo in relazione ad una Operazione di Minore Rilevanza, la valutazione sul compimento della stessa viene demandata al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, quest'ultimo ove istituito e munito dei necessari poteri.
- 6.2.2 Qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società (gli **"Amministratori Coinvolti nell'Operazione"**) si astengono dalla votazione sulla stessa (ma possono prendere parte alla discussione).
- 6.2.3 Le determinazioni sull'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza, qualunque sia l'organo competente, devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento della stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.2.4 In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, n. 1, del codice civile, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni dei precedenti commi in relazione alla fase istruttoria e alla fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.
- 6.2.5 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento Consob OPC:

- (i) l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni competenti per le Operazioni, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza;
- (ii) fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento UE n. 596/2014, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob Emittenti n.11971/99, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato OPC, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato OPC sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui i rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

7. Operazioni di Maggiore Rilevanza

7.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 7.1.1 Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC, eventualmente a mezzo di uno o più suoi componenti appositamente delegati, deve essere coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato reso disponibile dal Manager competente per l'Operazione per il tramite della Funzione Corporate Affairs. Il Comitato OPC, o il/i componente/i dallo stesso delegato/i, avrà facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- 7.1.2 Il Comitato OPC, terminata la fase dell'istruttoria, esprime – in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito – un motivato parere vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.
- 7.1.3 Qualora il Comitato OPC lo ritenga necessario ed opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del suddetto parere, della consulenza di uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta. Il Comitato OPC verifica preventivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a tali esperti, tenendo conto di quanto al riguardo previsto nella Procedura e nel Regolamento Consob OPC. La Società ha ritenuto di non avvalersi della possibilità di definire un ammontare massimo di spesa, riferito a ciascuna Operazione, per i servizi resi dagli Esperti Indipendenti.

7.2 Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 7.2.1 Salvo che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea ovvero che debba essere da questa autorizzata (in relazione alle quali si veda il successivo art. 7.2.5), sull'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è competente a deliberare il

Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato OPC e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere.

- 7.2.2 Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa (ma possono prendere parte alla discussione).
- 7.2.3. Qualora il Comitato OPC abbia espresso un parere contrario al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà:
- (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato OPC; oppure in alternativa
 - (ii) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato OPC a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dei successivi artt. 7.2.5 e 7.2.6; oppure infine
 - (iii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.
- 7.2.4 I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.2.5 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, n. 1, codice civile, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni di cui ai precedenti commi.
- 7.2.6 Qualora il Consiglio di Amministrazione sottoponga all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato OPC, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.2.7 Successivamente alla deliberazione assunta dall'organo competente in ordine all'Operazione, la funzione Corporate Affairs comunica tempestivamente l'esito di tale deliberazione alla funzione competente per l'Operazione.
- 7.2.8 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Consob OPC, l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni competenti per le Operazioni, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

8. Presidi equivalenti

Ai fini di quanto previsto negli artt. 6, 7 e 10 della presente Procedura, nel caso in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino controparte o Parti Correlate della

controparte di una determinata Operazione devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) nel caso in cui si trovino nella predetta situazione di correlazione più componenti del Comitato, verranno sostituiti da uno o più Amministratori Indipendenti della Società non facenti parte del Comitato scelti in base all'anzianità di carica o, a parità di quest'ultima, in base all'anzianità di età;
- (ii) nel caso in cui non siano in tutto o in parte applicabili i presidi equivalenti di cui al precedente punto (i):
 - a) nel caso in cui si trovino nella predetta situazione di correlazione un componente del Comitato OPC, il parere di cui agli artt. 6, 7 e 10 della presente Procedura è rilasciato all'unanimità dai rimanenti due Amministratori Indipendenti non correlati componenti del Comitato OPC;
 - b) nel caso in cui si trovino nella predetta situazione di correlazione due componenti del Comitato, il parere di cui agli artt. 6, 7 e 10 della presente Procedura è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato;
- (iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui agli artt. 6, 7 e 10 della presente Procedura è rilasciato dal Collegio Sindacale;
- (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui agli artt. 6, 7 e 10 della presente Procedura è rilasciato da un Esperto Indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

9. Operazioni compiute per il tramite di società controllate

- 9.1 Le Operazioni compiute per il tramite di società controllate sono sottoposte dal Presidente/Amministratore Delegato della società controllata, sussistendone le condizioni di cui all'art. 5.2. (i), (ii) e (iii), al previo parere del Comitato OPC ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, che trovano applicazione *mutatis mutandis*.
- 9.2 Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, prima di dare avvio a una determinata Operazione e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, il Presidente/Amministratore Delegato della società controllata competente per l'Operazione - dopo aver verificato, eventualmente con il supporto, in caso di dubbio, del Team Interfunzionale OPC della Società la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5.2. (i), (ii) e (iii) – si astiene dall'Operazione dando tempestiva informazione, tramite la funzione Corporate Affairs della Società, al Presidente del Comitato OPC relativamente all'Operazione in esame. L'informativa contiene almeno le informazioni di cui all'**Allegato 2 "Report OPC non Esente"**.
- 9.3 Il Comitato OPC, una volta ricevute tutte le necessarie ed adeguate informazioni ed effettuata la necessaria istruttoria, rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente della Società di esaminare e approvare l'Operazione. Qualora l'organo competente della Società, pur in presenza di un parere non vincolante negativo del Comitato OPC, esprima comunque un giudizio favorevole sull'Operazione e ne approvi il compimento da parte della società controllata, troverà applicazione il disposto di cui al precedente art. 6.2.5 (ii).

- 9.4 Successivamente all'esame ovvero approvazione dell'Operazione da parte della Società, la funzione Corporate Affairs della Società provvederà a informare tempestivamente la funzione competente della società controllata.
- 9.5 Successivamente all'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente della società controllata, la funzione competente di quest'ultima:
- (i) fornirà tempestivamente a Controlling & Accounting e ad Accounting Compliance della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Consob OPC;
 - (ii) fornirà tempestivamente a Controlling & Accounting e ad Accounting Compliance della Società le informazioni necessarie al fine della informativa e rendicontazione di cui ai successivi artt. 11 bis e 12;
 - (iii) predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- 9.6 Alle Operazioni compiute dalla Società per il tramite di società controllate si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi di esenzione previste dal successivo art. 11 della presente Procedura. Nel caso in cui una determinata Operazione, per ragioni di urgenza, non possa essere sottoposta al preventivo esame o alla preventiva approvazione dell'organo competente della Società, la società controllata: (i) prima del compimento dell'Operazione, informerà l'Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto della Società, in forma scritta, delle ragioni di urgenza e (ii) successivamente al compimento dell'Operazione, ferma l'efficacia della stessa, predisporrà una relazione da sottoporre al primo Consiglio di Amministrazione o altro organo competente utile della Società e al Comitato OPC, contenente un'adeguata descrizione delle caratteristiche principali dell'Operazione nonché delle ragioni dell'urgenza.

10. Delibere - quadro

- 10.1 Ai fini della Procedura sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate Parti Correlate che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione (o dal Comitato Esecutivo, ove istituito e munito dei necessari poteri).
- 10.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 10.3 Con riferimento alle delibere-quadro troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni Omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.
- 10.4 L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata dalla funzione competente per l'Operazione all'Amministratore Delegato che ne informerà il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

11. Operazioni esenti

11.1 Fermi restando, ove applicabili, gli obblighi di informativa di cui al Regolamento Consob OPC, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle seguenti Operazioni:

- (a) Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (c) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento Consob OPC, nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento Consob OPC;
- (d) Operazioni Ordinarie e concluse a **Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard**, fermo restando l'obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Consob OPC;
- (e) Operazioni urgenti di competenza assembleare (o che debbano essere autorizzate dall'Assemblea) collegate a situazioni di crisi aziendale, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento Consob OPC nonché Operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell'Assemblea (o non debbano essere da questa autorizzate), a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento Consob OPC;
- (f) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società;
- (g) Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e (iv) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico Finanza.

11-bis. Flussi informativi e verifica dell'applicazione delle esenzioni

Fatta eccezione per le Operazioni di Importo Esiguo, il Comitato OPC:

- (a) con **cadenza almeno annuale**, riceve informazioni circa l'applicazione dei casi di esenzione di cui all'art. 11 della presente Procedura, con riferimento almeno alle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate o eseguite nel periodo di riferimento, al fine di effettuare un esame *ex post* dell'applicazione dei casi di esenzione. Tale verifica, per quanto attiene alle operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con consorzi e società consortili effettuate ai sensi dei rispettivi statuti, potrà essere effettuata anche attraverso procedure di verifica a campione;
- (b) entro sette giorni dall'approvazione, da parte dell'organo competente, viene informato circa l'applicazione dell'esenzione per Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle

di Mercato o Standard con riferimento ad **Operazioni di Maggiore Rilevanza** non infragruppo. Il Comitato OPC verifica quindi la sussistenza delle condizioni di esenzione entro i successivi 15 giorni.

Resta fermo che analoga informativa verrà resa anche a Consob, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Consob OPC.

Ai fini dei flussi informativi previsti nel presente articolo lettera b), il Manager competente dovrà inviare, al Team Interfunzionale OPC **prima** dal compimento dell'operazione, l'informativa sull'operazione medesima a mezzo di modulo di cui all'**Allegato 3 – Report OPC (Non Infragruppo) di Maggiore Rilevanza Ordinaria e a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard** nel quale verranno indicati, in particolare, la controparte, l'oggetto e il valore/corrispettivo, le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia a Condizioni di Mercato, con indicazione di oggettivi elementi di riscontro).

12. Rendicontazione delle Operazioni con Parti Correlate

12.1 Fermo quanto previsto all'art. 11 – bis, la funzione Controlling & Accounting, con la supervisione di Accounting Compliance, predisponde una rendicontazione, in cui vengono riepilogate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, anche per il tramite delle società controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate con ogni singola Parte Correlata, delle date di rilascio del parere del Comitato OPC (ove rilasciato) e di approvazione da parte dell'organo competente.

12.2 Ferma la rendicontazione di cui al precedente punto 12.1., in caso di **Operazione Ordinaria di Minore Rilevanza o di Importo Esiguo conclusa a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard e non infragruppo**, i Manager competenti dovranno predisporre e conservare, presso i propri uffici, il documento di riepilogo di cui all'**Allegato 4** della Procedura unitamente a tutta la documentazione a corredo contenente oggettivi elementi di riscontro, anche ai fini dell'accesso alla medesima da parte della funzione Internal Audit, nell'ambito delle verifiche periodiche disposte dalla medesima e/o di verifiche ad hoc richieste dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nonché ai fini dell'informativa dovuta ai sensi del precedente art 11-bis.

12.3 Il Dirigente Preposto ha facoltà di avere accesso in ogni momento alla rendicontazione di cui al presente articolo.

13. Modifiche della Procedura

13.1 Le modifiche della Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato OPC e verifica, da parte del Collegio Sindacale, circa la conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento Consob OPC. Eventuali modifiche di mera forma oppure dettate dalla necessità di adeguamento a provvedimenti normativi o regolamentari o a modifiche organizzative della Società, potranno essere apportate direttamente dal Presidente, previo esame del Comitato OPC.

13.2 Periodicamente, con cadenza almeno triennale, il Consiglio di Amministrazione verifica l'efficacia della presente procedura promuovendone l'eventuale aggiornamento, previo parere favorevole del Comitato OPC.

14. Coordinamento con le procedure del Dirigente Preposto. Verifiche sul funzionamento sulla Procedura.

14.1 Il Dirigente Preposto garantisce il necessario coordinamento della presente Procedura con le procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di cui all'art. 154-bis del TUF, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. L'Internal Audit, nell'ambito delle proprie funzioni di controllo, provvede ad effettuare le necessarie verifiche sul corretto funzionamento ed applicazione della presente Procedura.

15. Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate.

15.1 Tenuto conto che la Società è soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate determinate da tale attività, i pareri previsti negli artt. 6 e 7 nonché nell'Allegato 2 al Regolamento Consob OPC recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente l'eventuale danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

Allegato 1 - Dichiarazione di Correlazione

Spett.le Webuild S.p.A.

c.a. della Direzione Corporate Affairs

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

residente in via/piazza _____

città _____, cap _____

Codice Fiscale _____ Indirizzo e-mail _____

(di seguito, "**Dichiarante**")

in qualità di (*apporte una X sulla fattispecie applicabile*)

- dirigente con responsabilità strategiche di Webuild
- dirigente con responsabilità strategiche della controllante di Webuild
- persona fisica che esercita il controllo diretto/indiretto, anche congiunto, su Webuild S.p.A.

a) premesso che, ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Consob OPC**"), in virtù del richiamo ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ivi contenuto, sono considerate parti correlate, tra gli altri:

- i dirigenti con responsabilità strategiche della società e della sua controllante, gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali i suddetti dirigenti, sia i propri stretti familiari esercitano il controllo o il controllo congiunto;

- le persone fisiche che controllano, anche congiuntamente, la Società, nonché le entità (e relative controllate) sulle quali esse stesse o i relativi stretti familiari esercitano un controllo, anche congiunto, un'influenza significativa ovvero nelle quali sono dirigenti con responsabilità strategiche (se l'incarico di dirigente con responsabilità strategiche è assunto in una entità che controlla altre entità, sono parti correlate anche queste ultime).

b) preso atto delle definizioni di "*stretti familiari*", di "*controllo*", di "*controllo congiunto*" e di "*influenza notevole*" rilevanti ai fini del Regolamento Consob OPC e della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società

dichiara

che le informazioni di propria competenza necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime sono le seguenti

1. Società/ente direttamente o indirettamente controllati dal Dichiarante			
Denominazione	C.F. / IVA	Sede Legale	% di controllo

2. Società/ente controllati congiuntamente dal Dichiarante			
Denominazione	C.F. / IVA	Sede Legale	Tipo e % di controllo

3. Società/enti sottoposti ad influenza significativa, diretta e indiretta, del Dichiarante¹			
Denominazione	C.F. / IVA	Sede Legale	Tipo di influenza e % di partecipazione

4. Stretti familiari			
Nome e Cognome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita	Rapporto di parentela

¹ Compilare solo se il Dichiarante è una persona fisica che esercita il controllo diretto/indiretto, anche congiunto, su Webuild S.p.A.

5. Società/ente direttamente o indirettamente controllati dagli stretti familiari del Dichiarante			
Denominazione	C.F. / IVA	Sede Legale	% di controllo

6. Società/enti controllati congiuntamente dagli stretti familiari del Dichiarante			
Denominazione	C.F. / IVA	Sede Legale	Tipo e % di controllo

7. Società/enti sottoposti alla influenza significativa, diretta o indiretta, da parte degli stretti familiari del Dichiarante²			
Denominazione	C.F. / IVA	Sede Legale	Tipo di influenza e % di partecipazione

² Compilare solo se il Dichiarante è una persona fisica che esercita il controllo diretto/indiretto, anche congiunto, su Webuild S.p.A.

8. Società/enti (e relative controllate) in cui il Dichiarante è dirigente con responsabilità strategiche³

Denominazione	C.F. / IVA	Sede Legale	Carica

³ Compilare solo se il Dichiarante è una persona fisica che esercita il controllo diretto/indiretto, anche congiunto, su Webuild S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla funzione Corporate Affairs della Società eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni sopra riportate che dovessero intervenire nel corso dello svolgimento del suo incarico/rapporto con la Società.

Il sottoscritto autorizza Webuild al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. A tal fine, dichiara di aver fornito agli stretti familiari sopra elencati l'informativa ai sensi della disciplina privacy e di aver raccolto il loro consenso al trattamento dei rispettivi dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentela) per le attività di verifica dell'eventuale rapporto di correlazione nei confronti di controparti di operazioni che coinvolgano la Società o altre entità del suo Gruppo, il tutto ai fini del rispetto della disciplina applicabile in materia.

Data

Firma

Allegato 2 - Report OPC non Esente
(ai fini di formulazione parere del Comitato OPC prima del compimento dell'Operazione)

Inviare (prima del compimento dell'Operazione) a mezzo mail a:

Team Interfunzionale OPC
particorrelate@webuildgroup.com

Inserire in Oggetto: Report OPC non Esente

Parti Correlate coinvolte	
Descrizione dell'Operazione.	
Dimensione dell'Operazione	<input type="checkbox"/> di Maggiore Rilevanza (in quanto superiore alla soglia del rilevante alla data del) <input type="checkbox"/> di Minore Rilevanza
Termini e condizioni contrattuali dell'Operazione	
Condizioni economiche dell'Operazione (allegare documentazione attestante condizioni di mercato/ tariffari etc)	
Altre eventuali condizioni dell'operazione che attengono al rapporto con la Parte Correlata	
Motivazioni circa l'interesse della Società/controllata al compimento dell'Operazione	
Ragione della convenienza dell'Operazione	
Altre informazioni/ commenti	
Elenco Allegati	

Data e Firma del Manager

Allegato 3 - Report OPC (Non Infragruppo) di Maggiore Rilevanza Ordinaria e a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard
(ai fini dei flussi informativi ex art. 11 bis lett b) della Procedura)

Inviare a mezzo mail (prima del compimento dell'Operazione) a:
Team Interfunzionale OPC particorrelate@webuildgroup.com

Inserire in Oggetto: Report OPC ex art 11bis lett b) della Procedura OPC

Parti Correlate Non Infragruppo coinvolte	
Descrizione e dimensione dell'Operazione	di Maggiore Rilevanza in quanto superiore alla soglia del rilevante alla data del
Termini e condizioni contrattuali ed economiche dell'Operazione	
Ragioni per cui l'Operazione è Esente	<input type="checkbox"/> ordinaria e conclusa e a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio <input type="checkbox"/> ordinaria e conclusa a condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti <input type="checkbox"/> ordinaria e conclusa a condizioni praticate a soggetti con cui Webuild (o sue controllate) è obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. <i>(allegare la documentazione a supporto dell'opzione prescelta che fornisca oggettivi elementi di riscontro).</i>
Altre eventuali condizioni dell'operazione che attengono al rapporto con la Parte Correlata	
Motivazioni circa l'interesse della Società/controllata al compimento dell'Operazione	
Ragione della convenienza dell'Operazione	
Altre informazioni/ commenti	
Elenco Allegati	

Data e firma del Manager

Allegato 4 - Report OPC (Non Infragruppo) di Minore Rilevanza o di Importo Esiguo Ordinaria e a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard

(ai fini delle verifiche e dei flussi informativi ex art. 12 della Procedura)

Da predisporre e archiviare presso gli uffici del Manager

Parti Correlate Non Infragruppo coinvolte	
Descrizione e dimensione dell'Operazione	
Termini e condizioni contrattuali ed economiche dell'Operazione	
Ragioni per cui l'Operazione è Esente	<input type="checkbox"/> ordinaria e conclusa e a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio <input type="checkbox"/> ordinaria e conclusa a condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti <input type="checkbox"/> ordinaria e conclusa a condizioni praticate a soggetti con cui Webuild (o sue controllate) è obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. <i>(allegare la documentazione a supporto dell'opzione prescelta).</i>
Altre eventuali condizioni dell'operazione che attengono al rapporto con la Parte Correlata	
Motivazioni circa l'interesse della Società/controllata al compimento dell'Operazione	
Ragione della convenienza dell'Operazione	
Altre informazioni/ commenti	
Elenco Allegati	

Data e firma del Manager

Allegato 5

Appendice**DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI****1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali**

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(*a*) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (*i*) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (*ii*) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (*iii*) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(*b*) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (*i*) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (*ii*) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (*iii*) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (*iv*) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (*v*) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (*vi*) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (*a*);
- (*vii*) una persona identificata al punto (*a*)(*i*) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (*viii*) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'*operazione con una parte correlata* è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁵⁷.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

⁵⁷ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Allegato 6

Allegato 3

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto)⁵³.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale

⁵³ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "resoconto intermedio di gestione" con le parole: "informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte".

pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.